



COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA
RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI E LA
COLLABORAZIONE ATTIVA SU AMBITI DI INTERESSE PUBBLICO**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 48 del 22/12/2019

SOMMARIO

- Articolo 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione**
- Articolo 2 – Definizioni**
- Articolo 3 - Principi generali**
- Articolo 4 - I cittadini attivi**
- Articolo 5 - Patto di collaborazione**
- Articolo 6 - Disposizioni generali**
- Articolo 7 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione**
- Articolo 8 - Forme di sostegno**
- Articolo 9 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate**
- Articolo 10 - Prevenzione dei rischi**
- Articolo 11 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità**
- Articolo 12 - Copertura assicurativa**
- Articolo 13 - Tentativo di conciliazione**
- Articolo 14 - Clausole interpretative**
- Articolo 15 - Istituzione del Servizio Trasporto Sociale volontario**
- Articolo 16 - Utenti del servizio Trasporto Sociale volontario**
- Articolo 17 - Entrata in vigore**

Articolo 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in coerenza con le previsioni della Costituzione e del vigente Statuto comunale, dando attuazione, in particolare, agli art. 114 comma 2, 117 comma 6 e 118 della Costituzione.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione per:

- a) la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani
- b) la collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.

3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) **Beni comuni urbani:** i beni materiali di proprietà comunale che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione.

b) **Ambiti di interesse pubblico:** i beni ed i servizi anche immateriali e/o digitali che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e collaborare con l'amministrazione alla loro ideazione, realizzazione e manutenzione.

c) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Ozzero nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

d) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali in forza di accordi scritti ai sensi dell'articolo 38 del Codice Civile, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani, nonché promuovono la collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico ai sensi del presente regolamento. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani o dalla collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico. Non costituisce ostacolo o impedimento, il ricoprire cariche pubbliche nel Comune o in altri Enti.

e) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani o collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico.

f) **Patto di collaborazione :** il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani e l'ambito della collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico.

g) **Cura:** azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani.

h) **Gestione condivisa:** programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività e integrazione.

i) **Rigenerazione:** programma di fruizione collettiva, recupero, trasformazione, dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività e integrazione.

j) **Collaborazione attiva:** attività di ideazione, realizzazione e manutenzione aventi ad oggetto beni e servizi anche immateriali e/o digitali che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono di interesse collettivo.

k) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) **Publicità e trasparenza:** l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) **Responsabilità:** l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni e le attività di collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

e) **Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale, orientamento politico e disabilità.

f) **Sostenibilità:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali, finanziari e patrimoniali.

g) **Proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

h) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani ed alle caratteristiche delle attività di collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune, materiale o immateriale, e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

i) **Informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

j) **Autonomia civica:** l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1) L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e la collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico intesi quali concrete manifestazioni della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, sono aperti a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

- 2) I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni e attività di collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
- 3) Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione sono coloro che in forza degli accordi associativi rappresentano la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi previsti nel patto di collaborazione.
- 4) La definizione dei patti di collaborazione ha per presupposto necessario la previsione negli accordi associativi che la formazione della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere gli interventi previsti nel patto avvenga mediante metodo democratico.
- 5) I patti di collaborazione riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, se ed in quanto coerenti e funzionali al perseguimento dell'interesse generale, con esclusione degli interessi privati connessi all'esercizio di attività economiche.
- 6) Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini a interventi previsti nei patti di collaborazione quale forma di riparazione del danno nei confronti della collettività ai fini previsti dalla legge penale, cioè quale misura alternativa alla pena detentiva e/o alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
- 7) Gli interventi previsti nel patto di collaborazione possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità definite di concerto con i cittadini attivi.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

- 1) Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, nonché al fine di collaborare attivamente su ambiti di interesse pubblico.
- 2) Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione /collaborazioni su ambiti di interesse pubblico;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa e l'eventuale rinnovo;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto e/o dei prodotti immateriali e/o digitali delle attività di collaborazione oggetto del patto;
 - e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
 - f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
 - g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione e delle attività di collaborazione attiva, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dal presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto

che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;

k) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;

l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;

m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3) Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie a donazioni e/o ad atti di mecenatismo.

Articolo 6 - Disposizioni generali

1) La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione.

L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.

2) Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi viene individuato, come punto competente alla ricezione di tutte le proposte lo sportello del Servizio Sociale. L'Ufficio avrà il compito di raccogliere le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi e di trasmetterle ai diversi Servizi comunali in base alle specifiche competenze. Nel caso in cui i fini da perseguire coinvolgano più Servizi, la competenza primaria è posta in capo al Servizio comunale competente per la funzione assolta dal bene comune o dall'ambito di interesse pubblico oggetto del patto di collaborazione con il supporto degli ulteriori Servizi coinvolti; il Responsabile di detta unità, previa idonea istruttoria e successivamente alla pubblicazione sul sito internet istituzionale per almeno 15 giorni delle proposte di collaborazione (termine entro il quale potranno pervenire eventuali osservazioni), sottoscriverà in nome e per conto dell'Amministrazione comunale il patto di collaborazione e coordinerà i lavori conseguenti. Il patto sarà pubblicato sul sito Internet istituzionale in apposita sezione affinché tutti i cittadini possano prenderne visione.

3) Oltreché dai cittadini attivi, le proposte di collaborazione possono essere avanzate anche dall'Amministrazione comunale. In tal caso il Comune, con deliberazione della Giunta comunale individua i beni e/o gli ambiti di interesse pubblico oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per l'intervento e le relative modalità operative in forza del presente regolamento, individua l'ufficio competente e il responsabile delegato alla conclusione del patto di collaborazione. Il Responsabile individuato pubblica un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di cittadini attivi. L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.

4) La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell'avviso, viene effettuata dallo stesso Responsabile che, ove possibile, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. L'eventuale graduatoria finale viene quindi approvata con provvedimento dirigenziale, tenendo in debita considerazione criteri di valutazione, tra i quali, il numero dei soggetti proponenti, l'onere complessivo ed i vantaggi per il comune, la tempistica di realizzazione, la durata dell'intervento, ecc.

Articolo 7 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

1) La collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, da occasionale a costante e continuativa, fermo il principio che la

collaborazione dovrà sempre svolgersi con modalità complementari e non sostitutive dei servizi di competenza comunale.

2) La collaborazione tra cittadini e Amministrazione può comprendere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, progetti relativi a:

a) sfalcio e pulizia aree verdi

b) interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole o su beni del patrimonio dell'ente

c) presidio mostre e iniziative culturali

d) attività di supporto nell'ambito di iniziative organizzate dal Comune

e) collaborazioni di tipo intellettuale a sostegno di iniziative e/o di associazioni del territorio che operano per il perseguimento di interessi pubblici.

f) servizio di trasporto a fini sociali, di cui in dettaglio agli artt. 15 e seguenti.

3) I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione pubblica del bene.

4) Ai cittadini attivi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e comunale nonché il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

5) Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.

6) Resta ferma, per i lavori, la normativa vigente in materia di requisiti e di qualificazione degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.

7) Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e la corretta realizzazione delle opere.

8) Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

9) Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi a oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi a condizione che vengano previste forme durevoli di pubblica fruizione degli stessi o altre pubbliche utilità connesse agli immobili, con il consenso della Proprietà ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.

10) Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata a esso assegnati.

Articolo 8 - Forme di sostegno

1) L'eventuale utilizzo di spazi comunali, in modo saltuario o continuativo, per le attività svolte nei patti di collaborazione sarà valutato all'interno del patto di collaborazione, in coerenza con ulteriori Regolamenti comunali nel tempo vigenti.

2) Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire beni mobili registrati, attrezzi e materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui sopra.

3) Qualora il patto di collaborazione abbia a oggetto interventi o attività che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico può prevedere la collaborazione dei dipendenti comunali con i cittadini attivi.

4) Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili e preventivamente all'uso quantificate ed impegnate, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti collaborazione, o prevedere rimborsi puntuali e documentati di spese effettuate per la realizzazione dell'attività oggetto del Patto.

5) Nell'ambito dei patti di collaborazione l'amministrazione non può riconoscere alcun contributo.

6) È tassativamente escluso, in particolare, che la prestazione resa in virtù del Patto si configuri come *datio in solutum* ex art. 1197 del Codice Civile o che comunque equivalga all'assolvimento di obbligazioni tributarie ed extratributarie nei confronti del Comune.

Articolo 9 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1) Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblico riconoscimento quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, la pubblicazione di menzioni speciali, l'assegnazione di spazi dedicati negli strumenti informativi.

2) La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione.

Articolo 10 - Prevenzione dei rischi

1) Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e per la collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico.

2) I cittadini attivi sono tenuti a utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati e a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

Articolo 11 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1) Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e di collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2) I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione rispondono degli eventuali danni se cagionati per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3) I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni affidati, tenendo sollevata e indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo, anche con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi.

Articolo 12 - Copertura assicurativa

Tutti coloro che prestano la propria opera per attività di volontariato saranno assicurati, con spesa a carico del Comune, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere nell'esecuzione del servizio, in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

Articolo 13 - Tentativo di conciliazione

1) Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2) Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Articolo 14 - Clausole interpretative

1) Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate e applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani e alla collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico.

2) L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte del Responsabile di Servizio chiamato ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione annuale. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, al fine di garantire la piena efficacia e l'immediata eseguibilità, potrà fornire indirizzi e orientamenti generali per l'applicazione delle norme del presente Regolamento, in attesa di sottoporre al Consiglio Comunale proposte per l'interpretazione autentica o per la modifica.

Articolo 15 - Istituzione del Servizio Trasporto Sociale volontario

1) L'amministrazione Comunale, per meglio fare fronte alle esigenze di trasporto delle persone anziane o di particolari categorie di cittadini disabili che possono essere soddisfatte anche con la collaborazione di volontari iscritti nel Registro di cui al comma 5, istituisce il Servizio del trasporto sociale volontario. Al Servizio di trasporto sociale si applica l'intero presente Regolamento, fatto salvo quanto specificamente disposto; in particolare, l'attività dei volontari non comporta un orario di servizio, viene svolta gratuitamente senza vincolo di subordinazione gerarchica e disciplinare e non costituisce rapporto di pubblico impiego.

2) Il servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore tra le quali rientrano la temporanea indisponibilità dei mezzi, le condizioni di transitabilità delle strade, l'impossibilità di reperire volontari idonei da adibire alla guida degli automezzi.

3) Il servizio di Trasporto Sociale volontario può essere d'ausilio per le seguenti esigenze:

a) l'accesso ai Servizi Sanitari e Sociali presso strutture ambulatoriali, ospedaliere e altri istituti/centri a fini sociali a cittadini anziani, disabili, portatori di handicap con difficoltà di deambulazione (ma in grado di essere trasportati senza l'ausilio di personale medico e/o infermieristico).

b) il trasporto per accesso ai servizi pubblici;

c) il trasporto per disbrigo di pratiche burocratiche e di commissioni;

d) lo svolgimento di servizi a carico dell'utenza (prenotazioni, spesa ecc.).

e) il trasporto per favorire la socializzazione delle persone anziane (centri sociali, sagre, feste paesane ecc.).

5) Il Comune di Ozzero istituisce il Registro comunale dei Volontari del Trasporto sociale volontario, come da allegato sub lett. A), al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini.

6) Il Registro Comunale dei Volontari del Trasporto sociale volontario, istituito presso l'ufficio servizi sociali, verrà mensilmente aggiornato dall'ufficio competente, in seguito alle richieste pervenute ed ammesse durante l'anno.

7) I Cittadini interessati sono tenuti a presentare domanda, il cui schema è allegato sub lett. B), presso il competente ufficio servizi sociali del Comune per ottenere l'iscrizione al Registro. Si dovranno attestare i seguenti requisiti essenziali:

a) età minima 18 anni per operare nelle aree d'intervento scelte;

b) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività, in relazione alle caratteristiche operative proprie dello specifico incarico;

c) non avere procedimenti penali in corso;

- d) per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno.
 - e) assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - f) essere in possesso da almeno 10 anni di patente di guida della categoria adeguata.
- 9) I Volontari addetti al servizio di trasporto sociale sottoscriveranno uno specifico Patto di collaborazione di cui all'art. 5 e sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dall'ufficio servizi sociali per garantire la precisione e la puntualità del servizio nonché la sicurezza e il diritto alla riservatezza degli utenti.

Art. 16 - Utenti del servizio Trasporto Sociale volontario

Possono richiedere il servizio tutti coloro che, residenti nel Comune, avendo difficoltà di deambulazione o problemi di salute, siano impossibilitati a raggiungere autonomamente il luogo di cura o il presidio socio-sanitario e non abbiano parenti, affini o altri in grado di assicurare l'accompagnamento.

Il servizio può essere concesso ad utenti in grado di stare seduti in posizione che ne garantisca la sicurezza durante il trasporto all'interno del veicolo nelle autovetture in dotazione al servizio, in ogni caso nel rispetto del Codice della Strada vigente.

Il servizio potrà essere concesso tenendo conto di priorità valutate e documentate dall'Assistente Sociale.

Gli utenti ed i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché a comunicare tempestivamente all'ufficio servizi sociali ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti.

Per il trasporto erogato a favore di utenti minorenni o adulti sottoposti a misure di protezione giuridica, nella domanda di accesso al servizio, dovrà essere indicato da parte di chi è titolare della rappresentanza legale, il nominativo e/o nominativi di persone di riferimento che siano autorizzati ad accogliere l'utente stesso al rientro a domicilio.

I cittadini che usufruiscono del servizio sono tenuti a compartecipare ai costi, corrispondendo al Comune una tariffa per ciascun viaggio effettuato, stabilita annualmente con apposita delibera della Giunta Comunale, variabile in base ai chilometri percorsi.

Il Responsabile del servizio potrà disporre, anche su valutazione dell'Assistente Sociale, la gratuità o la riduzione della compartecipazione ai costi del servizio in conformità al vigente Regolamento in materia.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 8, commi 5 e 6, in nessun caso a Coloro che effettuano il servizio di trasporto sociale volontario può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta, né dal Comune, né dall'Utenza del servizio.

Articolo 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto Comunale.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è da intendersi abrogata ogni eventuale disposizione comunale che contrasti con il presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si farà riferimento e si intenderanno applicabili le disposizioni di legge.

Al **Comune di OZZERO**
Ufficio Servizi Sociali
Piazza Vittorio Veneto, 2
20080 OZZERO (MI)

Oggetto: **Richiesta di Iscrizione al Registro dei Volontari del servizio di Trasporto Sociale volontario**

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ (__) il ____/____/____

residente a _____ (__) via _____ n. __ CAP _____

recapiti telefonici _____ e-mail _____

competenze professionali e amatoriali _____

se è iscritto/a ad associazioni indicare quali _____

OFFRE

la propria disponibilità a svolgere attività di volontariato per il servizio di trasporto sociale volontario per il Comune di Ozzero e

CHIEDE

di potersi iscrivere al Registro dei Volontari del servizio di Trasporto Sociale volontario del Comune di Ozzero.

Il sottoscritto nella piena consapevolezza delle conseguenze amministrative e delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA

1) Di essere interessato/a a svolgere l'opera di volontariato per il servizio di Trasporto Sociale volontario ed essere disponibile ad esaminare eventuali richieste specifiche sollecitate dal Comune per la sottoscrizione di un Patto di collaborazione.

2) Che la disponibilità offerta dal sottoscritto/a non costituisce impegno che verrà confermato in occasione della chiamata per la valutazione di un Patto di collaborazione.

- 3) Di avere letto il Regolamento e sotto la sua responsabilità dichiara che non sussistono controindicazioni allo svolgimento dell'attività di volontario;
- 3) di avere l'età minima richiesta dal Regolamento comunale;
- b) di avere idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività;
- c) di non avere procedimenti penali in corso;
- d) (per i cittadini extracomunitari) di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.
- e) di non aver subito condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
- f) di aver conseguito in data _____ patente di guida in corso di validità per la conduzione del seguente tipo di veicolo: _____.

Autorizzo altresì il Comune di Ozzero ad utilizzare fotografie ed immagini che mi ritraggano durante lo svolgimento del servizio, solo ed esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al suddetto progetto di volontariato.

Ozzero,

Firma leggibile del volontario

Il/la sottoscritto/a dichiara fin da ora di essere informato/a ai sensi del GDPR Privacy 2018 ex Regolamento UE 2016-679 che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ozzero, _____

(Firma del volontario)

Allegare:

- fotocopia del documento d'identità del richiedente da cui si possa riconoscere la firma
- fotografia formato fototessera
- fotocopia della patente di guida



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

P.zza Vittorio Veneto, 2 - tel. 02 9400401 - fax. 02 9407510 - C.A.P. 20080 - c.f. - P.IVA 04935070153

Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione consiliare n. 48 del 22/11/2019, e pubblicato contestualmente all'Albo Pretorio del Comune dal 25/11/2019 al 10/12/2019. La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Il suddetto atto è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 11/12/2019 al 26/12/2019, ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto Comunale, senza opposizioni o reclami.

Ozzero, li 08/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Fott. PAOLO PEPE)

